



# Comune di Campiglia Marittima

Segreteria Generale

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n° 10 del 30/01/2023

**OGGETTO:** DINIEGO STRALCIO PARZIALE, ART. 1, COMMI 227-229 DELLA LEGGE N. 197/2022

Il giorno **30/01/2023** alle ore **17:30** nella sede comunale, si riunisce la Giunta Comunale per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza **Vicesindaco Bernardini Iacopo**

Sono intervenuti i Signori:

		<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
Ticciati Alberta	Sindaco	-	*
Bernardini Iacopo	Assessore	*	-
Brogioni Matteo	Assessore	*	-
Camerini Gianluca	Assessore	*	-
Fossi Elena	Assessore	*	-
Zannoni Stella	Assessore	*	-

Assiste **Il Segretario Dott. Andrea Meo**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

La giunta è svolta in modalità videoconferenza come da delibera di giunta comunale n. 121 del 9 settembre 2022.

Il Vice Sindaco Bernardini, le Assessori Fossi e Zannoni e il Segretario Meo sono presenti in sede, mentre gli Assessori Brogioni e Camerini partecipano in videoconferenza.

PREMESSO che l'art. 1 della Legge 29 Dicembre 2022, n. 197:

- al comma 227 dispone relativamente ai debiti risultanti al 1° gennaio 2023, dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, l'annullamento automatico limitatamente alle somme dovute, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- al comma 228 estende la disposizione del comma 227 anche alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- al comma 229 prevede la possibilità per gli enti creditori di non applicare le disposizioni del comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet e dandone notizia mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227 della medesima norma, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

VALUTATO che:

- l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;

- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, con la possibilità di usufruire di una rateizzazione in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024.

VERIFICATO che, da una analisi svolta dall'Ufficio Contabilità, salvo diversa comunicazione da parte dell'Agente della Riscossione al 30 giugno 2023, la quota soggetta a potenziale stralcio per l'ente è pari a € 111.246,75 derivanti dai carichi affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione esplicitati nella seguente tabella:

<b>Carico complessivo</b>	<b>Importo residuo</b>	<b>Importo soggetto a discarico</b>
4.793.901,90	2.626.356,26	111.246,75

RITENUTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto:

- l'adesione disincentiva i comportamenti virtuosi e contrasta con il principio di equità nei confronti dei cittadini, la stragrande maggioranza dei quali adempie ai propri obblighi di contribuzione al sostenimento della spesa pubblica;
- a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, con il conseguente incasso per il Comune della quota capitale del credito.

DATO ATTO che:

- le entrate in esame sono accertate per cassa, ai sensi del punto 3.3 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 in base al quale *"le entrate che negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del presente principio applicato sono state accertate "per cassa", devono continuare ad essere accertate per cassa fino al loro esaurimento"*, la limitazione dell'incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio e non richiede alcuna variazione al bilancio 2023/2025;
- il comma 229, sopra richiamato, consente agli enti creditori la possibilità di non applicare le disposizioni dei precedenti commi 227 e 228 dell'art. 1 della L. 197/2022 facendo un semplice rinvio ad un *"provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti"* senza un esplicito richiamo al potere regolamentare dell'Ente ex art. 52 D.Lgs. 446/1997;
- la deliberazione di non applicare lo stralcio parziale dei carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ai sensi del citato art. 1, comma 229, L. 197/2022, non integra le previsioni dell'art. 52 D.Lgs. 446/1997, poiché non devono essere disciplinate ulteriormente le proprie entrate extra tributarie, né devono essere istituiti nuovi tributi, né apportare modifiche ai regolamenti vigenti.

VISTI:

il Decreto Legislativo 267/2000 ed in particolare, l'articolo 48 del D.Lgs. n. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali, che disciplina al comma 2, la competenza residuale della Giunta Comunale;

il Decreto Legislativo 118/2011 ed i principi contabili applicati ad esso allegati.

il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi al riguardo in forma favorevole dal dirigente del settore 4 anche nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti del primo comma dell'articolo 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 numero 267.

lo Statuto Comunale.

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

### **DELIBERA**

**RICHIAMARE** la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. di non applicare ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;
2. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023;
3. di dare notizia sul sito internet istituzionale dell'ente dell'approvazione del presente atto;
4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;
5. di dare atto che il presente provvedimento ed i relativi pareri, redatti in formato digitale e firmati digitalmente dai soggetti interessati, sono conservati, ai sensi delle vigenti normative, all'interno del "Sistema di Gestione Digitale dei Documenti" dell'ambiente Jente INFOR e lo stesso sarà pubblicato ai sensi di legge all'Albo Pretorio Telematico nonché sul sito web istituzionale.

Il presente atto, con successiva votazione, con voti favorevoli unanimi, è reso immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 per rispettare il termine fissato dall'art. 1, comma 229, L. 197/2022.

Documenti Allegati al presente Atto:

Titolo	Nome File	Formato	Data
<b>Impronta</b>			
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA	PARERE_FP_2023_77.rtf.pdf.p7m	PARERE	29/01/2023
(D67AE9441ADC87B3692200D19AAF4F5898389A2416AE0074240DC8755AEE9108)			
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE	PARCON_FP_2023_77.rtf.pdf.p7m	PARERE	29/01/2023
(50DCC67B474B0E92859FEA5BF82BFD060F8431BCFED93F7C42A425489F4B0B13)			

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

**Vicesindaco    Bernardini  
                  Iacopo**

IL SEGRETARIO GENERALE

**Il Segretario Dott. Andrea Meo**

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**